

COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 46 del 16/05/2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale annualità 2022/2024.

L'anno duemilaventidue, il giorno **sedici** del mese di **maggio** dalle ore **14.30** alle ore **14.40** in San Cipirello, presso l'ufficio del Commissario Straordinario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giovanni Cocco, nominato con **D.A. n. 402 del 09/11/2021** ai sensi degli articoli 19 e 56 del D.P. Reg. 20 Agosto 1960, n. 3, così come modificato dall'art. 5 della L.R. 17.02.2021 n. 5, con la funzione della Giunta Comunale, con l'assistenza del Segretario Generale del Comune,
Dott. Sebastiano Emanuele Furitano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: **Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale annualità 2022/2024.**


VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole del Collegio Dei Revisori.

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

- Di approvare, così come approva, la proposta di deliberazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e ss.mm.ii., dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di San Cipirello
Città Metropolitana di Palermo

Oggetto: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale annualità 2022/2024 -

La sottoscritta responsabile dell'area 2 Servizi economico Finanziari e Tributi Locali, sottopone al Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale, la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

PREMESSO CHE:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;
- con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2021 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;
- con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2021 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

PRESO ATTO CHE:

l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria - per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

- a norma dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze

di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali.

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";

Visto che, l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha dettato nuove disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria prevedendo il superamento della precedente disciplina relativa alle facoltà assunzionali ed al turn-over degli Enti Locali e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile basato, nel rispetto delle previsioni sul contenimento della spesa del personale previsti ai commi 557, 557-bis, 557- quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni, sulla sostenibilità finanziaria della spesa del personale in relazione al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e sul calcolo del valore soglia definito in base alle previsioni alle medesime previsioni;

Ritenuto che, in base alle previsioni del predetto Decreto ai fini della individuazione del parametro soglia occorre:

1. individuare la fascia demografica di appartenenza del Comune;
2. individuare la "**spesa del personale**" (*risultante da impegni di competenza per spesa complessiva di tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del D.lgs 267/20000 nonché di tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in organismi variamente denominati partecipati, o comunque facenti capo all'ente*) comprensiva degli oneri riflessi al netto dell'IRAP desunta dall'ultimo Rendiconto di Gestione approvato;
3. individuare la media degli accertamenti di competenza riferiti alle "**entrate correnti**" degli ultimi tre Rendiconti di Gestione approvati, considerate al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'ultima annualità considerata;
4. determinare il rapporto tra spesa del personale di cui al punto 2) ed entrate correnti cui al

punto 3), espresso in valore percentuale;

Preso atto in particolare che, il D.M del 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, del 17/03/2020, prevede pertanto che a decorrere dalla data del 20/04/2020, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza dei piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico Ente, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Richiamata la LEGGE Regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario che

- all'art. 3 Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario, comma 6 dispone che: "*Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti*";

- all'art. 3 Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario, comma 10 dispone che: "*La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015*";

Richiamata inoltre la L.R. n. 8 dell'11.05.2018, la quale all'art. 26 detta ulteriori disposizioni per la stabilizzazione dei precari degli EE.LL., e che al comma 7 del suddetto art. 26, dispone che: "*Le procedure di stabilizzazione sono a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti*";

Richiamato infine il comma 8 del suddetto art. 26, il quale assicura la copertura finanziaria per le procedure di stabilizzazione fino al 2038;

Richiamata la deliberazione della Corte dei conti n.125/2020/PAR che prevede la possibilità di includere nel calcolo di cui sopra anche i rimborsi ricevuti e trasferiti ad altri enti per spese di personale, nel rispetto del principio generale del bilancio n.18 di cui al decreto legislativo 118 del 2011 (prevalenza della sostanza sulla forma);

Preso atto che l'Ente con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n.35 del 18/012/2019 ha proceduto alla stabilizzazione di n. 37 soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/201, usufruendo pertanto del contributo regionale di cui alle leggi regionali sopra citate fino al 2038, che per l'anno 2020 ammonta ad € 688.436,86.

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia quelli riferiti agli anni 2018,2019 e 2020, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2020 e per il FCDE il bilancio di previsione 2020/2022 dato assestato;

Preso atto che prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde per il comune di San Cipirello al valore indicato per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti nella percentuale soglia del 26,90%;

Dato atto che, in base a criteri di calcolo prescritti dal sopra richiamato Decreto del 17.03.2020, con riferimento al triennio 2018-2020 (secondo i dati di cui allo schema di rendiconto 2020 approvato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 06/08/2021) il valore del rapporto fra spesa del personale e entrate correnti e pari al 38,80%;

Rilevato che la ratio della norma de quo appare essere quella di controllare e, in caso di necessità, ridurre la spesa del personale, onde garantirne la sua sostenibilità finanziaria;

Dato atto che, prendendo le mosse dal superiore presupposto, appare ammissibile effettuare i calcoli finalizzati all'individuazione del valore soglia al netto, sia a titolo di entrata sia a titolo di spesa, dei trasferimenti effettuati dalla Regione Siciliana e obbligatoriamente destinati alla retribuzione del personale ex contrattista poi stabilizzato nell'esercizio 2019 secondo le procedure descritte nella parte superiore di queste premesse;

Atteso che, all'esito dei calcoli effettuati in virtù dei criteri sopra descritti, il valore del rapporto fra spesa del personale e entrate correnti è pari al 24,49%, e quindi al di sotto della soglia di cui all'art. 6 del citato Decreto 17 marzo 2020;

Vista la Deliberazione n. 131/2020/PAR in ordine ai principi da applicare alla disciplina di cui al DM 17.03.2020 secondo la quale: *“la circostanza che il comune esibisca un rapporto fra spese di personale ed entrate correnti, secondo le definizioni recate dall'art. 2 del decreto attuativo, superiore a quello del valore-soglia di cui alla tabella 3 dell'art. 6 del medesimo decreto, non preclude, di per sé, all'ente in questione, l'effettuazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato [...], ma gli impone di attuare un <percorso di graduale riduzione annuale> in modo da riportare (entro il 2025) il parametro eccedente all'interno dei valori prescritti. In questo senso, l'art. 6, comma 1, del richiamato decreto attuativo contempla la riduzione del turn over solamente quale una delle possibili leve (accanto a quella delle entrate) su cui agire ai fini del miglioramento del parametro (con ciò confermando, implicitamente, la permanenza, anche in capo a tali enti, della facoltà di procedere a nuove assunzioni). 7 Ciò appare ribadito anche dalla Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 emanata di concerto dai ministri per la Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno, secondo la quale i comuni non virtuosi <possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente “anche” applicando un turn over inferiore al 100 per cento >. Solo per l'ipotesi in cui detto obiettivo non sia effettivamente conseguito nell'anno 2025, è individuato un limite quantitativo tale per cui le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio fino al raggiungimento del valore soglia (cfr. art. 6, comma 2, del decreto attuativo). Si tratta pertanto di valutare (e la valutazione è di esclusiva competenza dell'ente) se ed in che misura le assunzioni da effettuare risultino compatibili rispetto all'obbligo di <graduale riduzione annuale> del rapporto verso il valore soglia imposto dalla norma. A tal fine, con precipuo riguardo alle assunzioni finanziate da risorse di enti terzi, va tenuto presente che l'articolo 57, comma 3-septies, del d.l. n. 104/2020, convertito in legge 126/2020, è intervenuto a sancire l'esclusione delle medesime (sia in termini di spese che di correlate entrate) dal computo del rapporto di sostenibilità finanziaria in parola disponendo, in particolare, che <<a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente>>. Ne deriva che, per espressa previsione legislativa, le assunzioni sostenute da risorse esterne al bilancio comunale (risorse a ciò espressamente finalizzate e 8 previste da apposita*

normativa) effettuate dopo la data di conversione in legge del decreto n. 104/2020 (vale a dire dopo il 14 ottobre 2020), non avranno incidenza ai fini della verifica del rapporto fra spese di personale ed entrate correnti a decorrere dal 2021 e per tutta la durata del finanziamento, con conseguenti effetti correttivi di cui tenere conto anche ai fini di una esatta e coerente impostazione del piano di miglioramento del parametro. In conclusione, gli enti caratterizzati da elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti secondo le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e del relativo decreto attuativo del 17 marzo 2020 (c.d. "non virtuosi") non sono, per ciò solo, privati di ogni facoltà di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, ma l'entità dei relativi spazi assunzionali deve essere determinata in misura tale da risultare compatibile con il percorso di graduale riduzione annuale del rapporto di sostenibilità finanziaria che gli stessi sono chiamati a compiere."

Vista la sotto riportata tabella:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE Anno 2022

Anno ultimo rendiconto approvato	2020
Numero abitanti	5.030
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2020
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	892.489,69
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	892.489,69

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.864.718,62	1.617.225,78	2.095.375,71
2 - Trasferimenti correnti	2.417.555,92	1.774.071,28	2.048.523,86
3 - Entrate extratributarie	576.006,28	700.101,67	483.856,08
Totale entrate	4.858.280,82	4.091.398,73	4.627.755,65
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			4.525.811,73
F.C.D.E.			881.033,19
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			3.644.778,54

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
24,49 %	26,90 %	30,90 %	2,41 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	87.955,73
Totale spesa con incremento massimo	980.445,42

Spesa del personale anno 2022	920.409,81
--------------------------------------	-------------------

Resti assunzionali	68.580,97
--------------------	-----------

Anno	% massima	Spesa permessa
2022	24,00	1.209.889,13
2023	25,00	1.219.093,23
2024	26,00	1.228.297,33

Preso atto quindi che, trovandosi il comune di San Cipirello, al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: *“a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia”*;

Richiamato altresì il comma 2 del citato DPCM il quale stabilisce che per il periodo 2020-2024 i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali della tabella 2, fermo restando il limite del valore soglia massimo di cui all'art.4 comma1 di ciascuna fascia demografica;

Verificato che l'ente in applicazione della nuova normativa ha capacità assunzionale come da sopra riportata tabella, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare tutta la capacità assunzionale data dal DPCM;

Preso atto che, come chiarito dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, nel parere n. 26/2015/QMJG, il budget del 2015 e 2016 (calcolato sui cessati 2014 e 2015) e vincolato al riassorbimento del personale soprannumerario delle soppresse province, ai sensi dell'art. 1 comma 424 della Legge n. 190/2014, i cui effetti permangono nell'ordinamento regionale in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 2 della L.R. n. 27/2016;

Rilevato che la capacità assunzionale per il Comune di San Cipirello ai sensi del D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, derivante dalle cessazioni dell'anno 2019 e dal cumulo delle risorse non utilizzate per effetto delle cessazioni 2015, per effetto della variazione alla percentuale di turn-over introdotta dall'art 16 comma 1 bis del **D.L. 113/2016** convertito in L. 160/2016 si attesta come da seguente prospetto e tenuto conto della numerose pronunce giurisprudenziali:

RIEPILOGO DEI RESTI ASSUNZIONALI

ND	Anno	Spesa cessati	Quota utilizzabile nell'anno di riferimento	Quota utilizzata fino al 2021	Quota utilizzabile nel 2022
1	RESIDUI DISPONIBILI 2015 CESSATI ANNO 2014 Nessuna cessazione nell'anno 2014(<i>capacità riservata agli enti area vasta</i>)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	RESIDUI DISPONIBILI 2016 CESSATI ANNO 2015 (<i>capacità riservata agli enti area vasta</i>)	€ 22.828,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	RESIDUI DISPONIBILI 2017 CESSATI ANNO 2016 (<i>75% dei risparmi delle cessazioni 2016 per € 35.347,39</i>)	€ 26.510,55	€ 26.510,55	€ 26.510,55	€ 0,00

4	RESIDUI DISPONIBILI 2018 CESSATI ANNO 2017 (100% dei risparmi delle cessazioni 2017)	€ 26.635,60	€ 26.635,60	€ 26.635,60	€ 0,00
5	RESIDUI DISPONIBILI 2019 CESSATI ANNO 2018 (100% dei risparmi delle cessazioni 2018 per € 28.773,74)	€ 28.773,74	€ 28.773,74	€ 14.470,49	€ 14.303,25
6	RESIDUI DISPONIBILI 2019 CESSATI ANNO 2019 (100% dei risparmi delle cessazioni 2019 per €54.277,72)	€ 54.277,72	€ 54.277,72	€ 0,00	€ 54.277,72
TOTALE			€ 136.197,51	€ 67.616,64	€ 68.580,97

Rilevato che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'art.6 specifica che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1 commi 557quater e 562 L.296/2006”*;

Visto l'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 in cui si stabilisce che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella del predetto articolo, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia;

Considerato che la spesa per il personale dell'anno di riferimento, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima di cui all'art. 4 comma 1 del DM 17/03/2020, l'incremento massimo della capacità assunzionale non è applicabile poiché farebbe superare il limite massimo teorico consentito per raggiungere la soglia.

Visto l'art. 263 del Dlgs. n. 267/00 (Tuel) dispone che, ogni 3 anni, il Ministro dell'Interno individui con proprio Decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per gli Enti Locali ed i rapporti medi *“dipendenti/popolazione”* per classe demografica, validi per gli Enti in condizioni di dissesto finanziario, ai fini delle verifiche previste dall'art. 259, comma 6, del Tuel, per l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Verificato che il Dm. Interno 18 novembre 2020, recante *“Individuazione dei rapporti medi 'dipendenti/popolazione' validi per gli Enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2020-2022”*, prevede il rapporto medio dipendenti- popolazione per fasce demografiche

CONSIDERATO che:

- nel Comune di San Cipirello al 31/12/2021 erano residenti n. 5.030 abitanti, e pertanto il rapporto medio dipendenti-popolazione per fascia demografica per l'anno 2021 a fronte del rapporto medio 1/169 stabilito dal Dm. Interno 18 novembre 2020 era pari a numero 38 dipendenti a tempo pieno.
- la dotazione organica del Comune di San Cipirello si compone di n. 52 posti di cui 12 posti full time e n. 37 posti part time a 24 ore e pertanto il personale in servizio è attualmente sottodimensionato rispetto alle reali esigenze dell'Ente

Verificata, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, sulla base delle attestazioni dei Responsabili delle Aree conservate agli atti, l'assenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente;

Preso atto che:

- la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle

componenti escluse, è pari ad € 1.623.863,63 e pertanto l'Ente rispetta il limite di spesa 2011/2013 come sotto riportato:

RIEPILOGO SPESA MEDIA PER IL PERSONALE TRIENNIO 2011/2013				
	2011	2012	2013	VALORI MEDI
SPESA INTERVENTO 1	€ 1.836.170,79	€ 1.814.312,05	€ 1.725.140,58	€ 1.791.874,47
SPESE INCLUSE NELL'INT 3	€ 5.384,45	€ 13.977,69	€ 10.287,92	€ 9.883,35
IRAP *(1)	€ 108.924,74	€ 110.357,62	€ 109.836,00	€ 109.706,12
ALTRE SPESE DI PERSONALE INCLUSE *(2)	€ 492.288,85	€ 479.421,86	€ 488.364,36	€ 486.691,69
ALTRE SPESE DI PERSONALE ESCLUSE	-€ 90.464,32	-€ 59.216,94	-€ 38.546,40	-€ 62.742,55
TOTALE SPESE DI PERSONALE	€ 2.352.304,51	€ 2.358.852,28	€ 2.295.082,46	€ 2.335.413,08
TRASFERIMENTI REGIONALI PERS. CONTR.	€ 721.909,64	€ 728.196,00	€ 684.542,71	€ 711.549,45
SPESA DEL PERSONALE AL NETTO DEI TRASFER.	€ 1.630.394,87	€ 1.630.656,28	€ 1.610.539,75	€ 1.623.863,63

- la spesa di personale nell'anno 2021, pari ad Euro 1.502.922,70 comprensiva di IRAP, secondo i dati di preconsuntivo, è stata mantenuta al di sotto del valore medio del triennio 2011/2013 (pari ad € 1.623.863,63), determinato ai sensi dell'art. I commi 557 e 557-quater della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. (quest'ultimo introdotto dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 90/2014, e, per il triennio di riferimento 2022/2024, alla luce delle assunzioni programmate nel presente piano, tale limite risulta ancora rispettato);
- la spesa del personale 2022 rispetto al 2021 solo per le cessazioni intervenute o che interverranno nell'anno 2022, incluso il decesso di una dipendente intervenuto il 28/02/2022 subirà una diminuzione calcolata in euro 70.839,05
- alla data di redazione del presente documento si è a conoscenza che nel corso del triennio 2022-2024 interverranno le seguenti cessazioni: anno 2023 una dipendente di categoria B per raggiungimento limite di età pari ad € 32.529,14;

Dato atto, inoltre, che:

- l'Ente ha rispettato e rispetta i vicoli di finanza pubblica;
- l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo rendiconto approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- con deliberazione n. 22 del 02/08/2021 ha approvato l'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 06/08/2021 ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2020, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011
- l'ente ha provveduto all'invio dei dati di bilancio e del rendiconto alla BDAP di cui all'art.13 L.196/2009, trasmettendo altresì la delibera con la quale ha esercitato la facoltà di non adozione del bilancio consolidato;

- con propria deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta Municipale n. 9 del 17/11/2021 ha provveduto ad approvare il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2022/2024;
- con propria deliberazione del Commissario straordinario con i poteri di Giunta Municipale n. 25 del 24/03/2022 ha approvato il piano performance per l'anno 2022;

Vista la dotazione organica come dettagliata nella sotto riportata tabella, la quale comprende la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative,

DOTAZIONE ORGANICA								
PROFILI PROFESSIONALI	Cat .	Posizione economica	Unità	Unità a Tempo pieno	Unità a Tempo parziale		Note	IMPORTO
Segretario Comunale	D		1	1				€ 84.252,41
Istruttore Direttivo Contabile	D 1	D6	1	1				€ 45.535,99
Istruttore Direttivo Assistente sociale	D1	D1	1	1				€ 34.718,71
Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D1	1	1				€ 59.984,73
Istruttore di Vigilanza	C 1	C5	2	2				€ 89.361,25
Istruttore di Vigilanza	C 1	C1	7		7			€ 154.031,53
Istruttore Amministrativo	C 1	C1	17		17			€ 386.219,74
Istruttore Amm.vo Contabile	C1	C1	1		1			€ 31.788,70
Istruttore Contabile amministrativo	C1	C5	1	1				€ 36.165,80
Istruttore Amministrativo	C1	C1	1		1			€ 31.150,16
Istruttore Tecnico	C1	C5	3	3				€ 118.009,51
Istruttore Tecnico	C1	C1	2		2			€ 41.736,02
Istruttore scolastico	C1	C4	3	3				€ 104.633,07
Collaboratore Amministrativo	B3	B7	1	1				€ 32.529,14
Esecutore Amministrativo	B1	B1	6		6			€ 115.660,62
Esecutore Amm.vo Messi comunali	B1	B1	2		2			€ 37.229,80
Operatore polifunzionale	A1	A1	1		1			€ 22.086,17

Esecutore Amministrativo	B1	B1	1		1	Postoriservati disabile L. 68/99	€ 18.614,90
TOTALE POSTI			52	13	39	TOTALE	€ 1.443.708,25

Vista la deliberazione del Commissario straordinario n. 12 del 10/02/2022 con la quale ha approvato la convenzione con Ass.to Reg.le della famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro-dipartimento Reg. del lavoro di Palermo per l'assunzione obbligatoria di n. 1 unità lavorative disabili a 24 ore di categoria B1, di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 legge n. 68/1999, mediante una selezione pubblica, per titoli, volta ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovate esperienze;

Dato atto che:

- tale assunzione non necessita di quote assunzionale stante che tale tipologia di spesa rientra tra le spese escluse da definire nell'anno 2022
- la quota assunzionale per il personale disabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 legge n. 68/1999 è fissata in una unità;
- le spese sostenute per l'assunzione di soggetti rientranti nelle categorie protette vanno escluse dall'ammontare della spesa per il personale, trattandosi di spesa non comprimibili ed a condizione che siano state effettivamente assunte per personale rientrante nella percentuale d'obbligo o quota di riserva (cfr. Sezione controllo Sicilia deliberazione n. 40/PAR/2014, Sezione controllo Piemonte, deliberazione n. 15/PAR/2013, Sezione controllo Umbria, deliberazione n. 136/PAR/2013)
- l'esclusione delle spese per le categorie protette dal computo delle spese di personale, nei limiti della copertura della quota d'obbligo, ai fini della verifica dei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e comma 562 della legge n. 296/2006, è stata confermata nelle diverse linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, ai fini del controllo di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge finanziaria per il 2006 (cfr. Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.11/AUT/2014/INPR).

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come da ultimo modificato con propria deliberazione n. 33/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.5 comma 3 il quale individua le aree dell'ente

Vista l'asseverazione del Collegio dei revisori del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio resa ai sensi del DPCM 17 marzo 2020 unitamente al parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 ed ivi allegata;

Dato atto, comunque, che la programmazione del fabbisogno di personale è un documento dinamico che potrà essere integrato o modificato in funzione del futuro quadro normativo e interpretativo e delle nuove esigenze ovvero di limitazioni o vincoli derivanti da innovazioni nel quadro normativo vigente;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Acquisiti in merito alla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 TUEL e smi;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;

PROPONE DI DELIBERA

1. Di prendere atto che la capacità assunzionale del comune di San Cipirello per il triennio 2022/2024, determinata sulla base di quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 4/2019, del Decreto 17 marzo 2020 e della relativa circolare esplicativa è determinata secondo quanto segue:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE Anno 2022

Anno ultimo rendiconto approvato	2020
Numero abitanti	5.030
Ente facente parte di unione di comuni	No

Spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e al netto dell'IRAP (impegnato a competenza)

Macroaggregato	Anno 2020
1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	892.489,69
1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00
1.03.02.12.002 - Quota LSU in carico all'ente	0,00
1.03.02.12.003 - Collaborazioni coordinate e a progetto	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
1.03.02.12.999 - Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00
Totale spesa	892.489,69

Entrate correnti (accertamenti di competenza)

Titolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.864.718,62	1.617.225,78	2.095.375,71
2 - Trasferimenti correnti	2.417.555,92	1.774.071,28	2.048.523,86
3 - Entrate extratributarie	576.006,28	700.101,67	483.856,08
Totale entrate	4.858.280,82	4.091.398,73	4.627.755,65
Valore medio entrate correnti ultimi 3 anni			4.525.811,73
F.C.D.E.			881.033,19
Valore medio entrate correnti al netto F.C.D.E.			3.644.778,54

Rapporto spesa/entrate	Soglia	Soglia di rientro	Incremento massimo
24,49 %	26,90 %	30,90 %	2,41 %
Soglia rispettata	SI	SI	

Incremento massimo spesa	87.955,73
Totale spesa con incremento massimo	980.445,42

Spesa del personale anno 2022 (riferimento spesa personale 2018)	920.409,81
Resti assunzionali	68.580,97

Anno	% massima	Spesa permessa
2022	24,00	1.209.889,13
2023	25,00	1.219.093,23
2024	26,00	1.228.297,33

2. **Di dato atto che:**

- i calcoli finalizzati all'individuazione del valore soglia al netto riportati, sono sia a titolo di entrata sia a titolo di spesa, depurati dei trasferimenti effettuati dalla Regione Siciliana e obbligatoriamente destinati alla retribuzione del personale ex contrattista;
- dall'esito dei calcoli effettuati in virtù dei criteri sopra descritti, il valore del rapporto fra spesa del personale e entrate correnti è pari al 24,49%, e quindi al di sotto della soglia di cui all'art. 6 del citato Decreto 17 marzo 2020;

3. **Di dare atto che** la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., al netto delle componenti escluse, è pari ad € 1.623.863,63; a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

4. **Di dare atto che** nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:

- **per l'anno 2022:**

a) **Assunzione** di una unità lavorative disabili a 24 ore di categoria B1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 1 legge n. 68/1999, attraverso una selezione pubblica, per titoli, e prova pratica volta ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovate esperienze, tale assunzione non necessita di quote assunzionale stante che tale tipologia di spesa rientra tra le spese escluse;

- **per l'anno 2023: nessuna assunzione**

- **per l'anno 2024: nessuna assunzione**

5. **Di dare atto che** la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

6. **Di approvare** la dotazione organica come dettagliata nella sotto riportata tabella, la quale comprende la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative:

DOTAZIONE ORGANICA								
PROFILI PROFESSIONALI	Cat .	Posizione economica	Unità	Unità a Tempo pieno	Unità a Tempo parziale		Note	IMPORTO
Segretario Comunale	D		1	1				€ 84.252,41
Istruttore Direttivo Contabile	D I	D6	1	1				€ 45.535,99
Istruttore Direttivo Assistente sociale	D1	D1	1	1				€ 34.718,71
Istruttore Direttivo Tecnico	D1	D1	1	1				€ 59.984,73
Istruttore di Vigilanza	C 1	C5	2	2				€ 89.361,25
Istruttore di Vigilanza	C 1	C1	7		7			€ 154.031,53

Istruttore Amministrativo	C1	C1	17		17		€ 386.219,74
Istruttore Amm.vo Contabile	C1	C1	1		1		€ 31.788,70
Istruttore Contabile amministrativo	C1	C5	1	1			€ 36.165,80
Istruttore Amministrativo	C1	C1	1		1		€ 31.150,16
Istruttore Tecnico	C1	C5	3	3			€ 118.009,51
Istruttore Tecnico	C1	C1	2		2		€ 41.736,02
Istruttore scolastico	C1	C4	3	3			€ 104.633,07
Collaboratore Amministrativo	B3	B7	1	1			€ 32.529,14
Esecutore Amministrativo	B1	B1	6		6		€ 115.660,62
Esecutore Amm.vo Messi comunali	B1	B1	2		2		€ 37.229,80
Operatore polifunzionale	A1	A1	1		1		€ 22.086,17
Esecutore Amministrativo	B1	B1	1		1	Posto riservati disabile L. 68/99	€ 18.614,90
TOTALE POSTI			52	13	39	TOTALE	€ 1.443.708,25

8. **Di dare atto che** stralcio del suddetto provvedimento (deliberato) costituisce allegato al DUP 2022-2024 e che lo stesso potrà essere adeguato e /o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge

9. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

10. **Di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

11. Di dichiarare, stante l'esigenza di approvare il bilancio di previsione 2022/2024 di cui il presente costituisce atto propedeutico, l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 12, comma 2, LR 44/1991.

San Cipirello 03/05/2022



La Responsabile dell'Area 2
 Servizi Economico Finanziari
 e tributi locali
 Elina Rag. Gambino

Elina Rag. Gambino

PARERI, RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE avente per oggetto: **Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale annualità 2022/2024 -**

Il Responsabile dell'Area 3 Tecnico e Suap, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità tecnica** sulla proposta di deliberazione

Li, 03/05/2022

La Responsabile dell'Area 2
Servizi Economico Finanziari
E Tributi Locali



Elina Rag Gambino

Il Responsabile dell'Area 2 Servizi economico Finanziari e Tributi locali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime **parere Favorevole** in merito alla **regolarità Contabile** sulla proposta di deliberazione

Li, 03/05/2022

La Responsabile dell'Area 2
Servizi Economico Finanziari
E Tributi Locali



Elina Rag Gambino





COMUNE DI SAN CIPIRELLO
Città Metropolitana di PALERMO

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Loredana Schifani

Dott. Alessandro La Marca

Dott. Gianvito Tantaro

Al Commissario Straordinario

Al Responsabile del Servizio Finanziario

VERBALE N. 10 del 05.05.2022 - proposta di deliberazione su “Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale annualità 2022/2024”

L'anno duemilaventidue il giorno 05 del mese di maggio, alle ore 17,00 in videoconferenza su piattaforma google meet, sono convocati i dottori:

- Schifani Loredana
- La Marca Alessandro
- Tantaro Gianvito

nella qualità di componenti del Collegio Dei Revisori dei conti del Comune, nominati nel corso della seduta commissariale del 24.02.2021.

Premesso che in data 04.05.2021 è stata trasmessa a questo Collegio via Pec la proposta di deliberazione su “Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale annualità 2022/2024 ”;

Esaminata la proposta,

VISTO

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);

- lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- l'art. 19, comma 8, legge n. 448/2001, che stabilisce che i revisori dei conti accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- L'art. 33 C.2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34;
- Il Decreto 17.03.2020 avente ad oggetto "Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato nei comuni" con cui è stata modificata la modalità di calcolo delle capacità assunzionali e le relative circolari attuative;

RISCONTRATO CHE

come richiamato nelle premesse della proposta di deliberazione, l'ente:

- Rientra tra i comuni "virtuosi" sulla base del rapporto spesa complessiva per il personale/entrate, collocandosi al di sotto del valore soglia stabilito;
- non è strutturalmente deficitario né dissestato;
- ha rispettato i vincoli relativi al contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e ss., legge n. 296/2006;
- per come dichiarato dai responsabili di area, non ha situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale dipendente;

DATO ATTO CHE

- la somma pari all'incremento massimo della spesa consentita è di Euro 87.955,73 ma tale valore non risulta applicabile in quanto determinerebbe lo sfioramento del valore soglia massimo consentito;
- che per l'anno 2022 è prevista l'assunzione di n. 1 unità lavorativa disabile a 24 ore di categoria B1, la cui spesa non rientra nel computo delle spese di personale;
- che per l'anno 2023 non sono previste assunzioni.
- che per l'anno 2024 non sono previste assunzioni.

TENUTO CONTO

Dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile di servizio competente

ESPRIME

parere FAVOREVOLE in ordine alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale annualità 2022/2024”

Alle ore 18,18, non avendo altro da discutere e deliberare, la seduta viene tolta previa stesura del presente verbale.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Loredana Schifani

Alessandro la Marca

Gianvito Tantaro

Il Commissario straordinario

Dott. Cocco Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sebastiano Emanuele Furitano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale ,

Visto il Registro delle pubblicazioni e su conforme attestazione del Responsabile incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio Informatico,

CERTIFICA

- che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Informatico su www.comune.sancipirello.pa.it dal.....ale che è stata prodotta a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sebastiano Emanuele Furitano

.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **16/05/2022** ai sensi dell'art. 12

- comma 1 (Decorsi gg.10 dalla pubblicazione)
- comma 2 (Immediatamente esecutiva)

della L.R. 3.12.1991 n. 44

Dalla Residenza Municipale, li **16/05/2022**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sebastiano Emanuele Furitano

